

Lussemburgo, 9 ottobre 2026
(OR. en)

13854/26

FISC 325
ECOFIN 1250

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio del 9 ottobre 2026 sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

Si allegano per le delegazioni le conclusioni in oggetto, approvate nella 4158^a sessione del Consiglio "Economia e finanza" tenutasi a Lussemburgo il 9 ottobre 2026.

Conclusioni del Consiglio

sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

Il Consiglio dell'Unione europea,

1. SOTTOLINEA l'importanza di promuovere e rafforzare le norme in materia di buona governance fiscale, anche per quanto riguarda l'equità fiscale e la trasparenza fiscale e la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, sia a livello dell'UE che a livello mondiale;
2. APPREZZA la costante e proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo;
3. ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei criteri relativi alla trasparenza fiscale della lista UE; SI COMPIACE, in particolare, della conformità a tutti i criteri di inserimento nella lista di alcune giurisdizioni che vi figurano dal 2017, il che ha comportato la loro rimozione dalla lista; ACCOGLIE CON FAVORE, inoltre, le misure e gli impegni recentemente assunti da alcune giurisdizioni che sono rimaste in lista per un periodo di tempo prolungato e INCORAGGIA tali giurisdizioni a mantenere gli sforzi per risolvere le questioni in sospeso in vista di futuri aggiornamenti della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
4. DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni restino non cooperative a fini fiscali e che altre non abbiano rispettato i loro impegni nei confronti del gruppo "Codice di condotta" o non abbiano rispettato le norme internazionali, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta di cui al criterio 1.2, la riforma dei regimi fiscali dannosi di cui al criterio 2.1 o l'applicazione dei requisiti di sostanza economica di cui al criterio 2.2; INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo "Codice di condotta" al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso;

5. DEPLORA che la Turchia non abbia compiuto alcun progresso con uno Stato membro per quanto riguarda l'effettivo scambio automatico di informazioni; RIBADISCE il suo invito alla Turchia ad avviare le relazioni in sospeso ai fini dello scambio automatico di informazioni con uno Stato membro e ad assicurare la piena conformità ai requisiti stabiliti nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 22 febbraio 2021, del 5 ottobre 2021, del 24 febbraio 2022, del 4 ottobre 2022, del 14 febbraio 2023, del 17 ottobre 2023, del 20 febbraio 2024, dell'8 ottobre 2024, del 18 febbraio 2025, del 10 ottobre 2025 e del 17 febbraio 2026; RIBADISCE che l'effettivo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE; INVITA il gruppo a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi e a continuare ad affrontare le questioni in sospeso per le quali non sono stati compiuti progressi;
6. APPROVA la relazione del gruppo "Codice di condotta" riportata nel documento ST 13306/26;
7. APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali figurante nell'allegato I;
8. APPROVA lo stato di avanzamento per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione delle norme di buona governance fiscale, riportato nell'allegato II.

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1. Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie e non si sono impegnate ad affrontare questa problematica.

2. Anguilla

Anguilla non è stata valutata come almeno "ampiamente conforme" dal forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta. Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, Anguilla favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.

3. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie e questa problematica non è ancora stata risolta.

4. Palau

Palau non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto questa problematica.

5. Federazione russa

La Federazione russa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (holding internazionali) e non ha risolto questa problematica.

6. Isole Turks e Caicos

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire l'effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, le Isole Turks e Caicos favoriscono le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva.

7. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie e questa problematica non è ancora stata risolta.

Le Isole Vergini degli Stati Uniti dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi (programma di sviluppo economico, società esenti, legge sulla regolamentazione del centro bancario internazionale) e non si sono impegnate ad affrontare questa problematica.

8. Vanuatu

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.

**Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda
gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione
dei principi della buona governance fiscale**

1. Trasparenza

1.1 Scambio automatico di informazioni

La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi per un effettivo scambio di informazioni con tutti e ventisette gli Stati membri secondo il calendario di cui al punto 6 delle conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2022, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2022, al punto 7 delle conclusioni del Consiglio del 14 febbraio 2023, al punto 7 delle conclusioni del Consiglio del 17 ottobre 2023, al punto 5 delle conclusioni del Consiglio del 26 febbraio 2024, al punto 5 delle conclusioni del Consiglio dell'8 ottobre 2024, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 18 febbraio 2025, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 10 ottobre 2025 e al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 17 febbraio 2026:

Turchia

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a rimediare alle carenze individuate e a ottenere classificazioni giuridiche positive ("in atto" o "in atto, ma da migliorare") sui requisiti fondamentali 1 e 2 riguardo allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali in tempo utile perché se ne tenga conto nella relazione di revisione inter pares del forum globale su tale scambio nel 2026:

Giordania e Montenegro

1.2 Adesione al forum globale e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

Le seguenti giurisdizioni attendono un esame approfondito da parte del forum globale:

Montenegro, Panama, Vietnam

La seguente giurisdizione si è impegnata ad adottare le misure necessarie per richiedere e ottenere, entro il 15 febbraio 2027, un esame approfondito da parte del forum globale al fine di migliorare la valutazione del suo scambio complessivo di informazioni su richiesta come almeno "ampiamente conforme" entro il termine prescritto:

Isole Vergini britanniche

2. Equa imposizione

2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi

La seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime fiscale preferenziale nell'ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2023, è in attesa della valutazione finale da parte dell'FHTP:

Eswatini (zona economica speciale)

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannosi entro il 31 dicembre 2025 e le è stato concesso fino al 22 dicembre 2026 per portare a termine la riforma, anche per quanto riguarda il trattamento delle plusvalenze di fonte estera, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2026:

Sultanato del Brunei Darussalam

3. Prevenzione dell'erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili

3.2 *Attuazione dello standard minimo in materia di rendicontazione paese per paese (azione 13 BEPS)*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad affrontare le carenze individuate nei rispettivi quadri nazionali in materia di rendicontazione paese per paese in tempo utile perché se ne tenga conto nella relazione di revisione inter pares riguardo all'azione 13 del quadro inclusivo in materia di BEPS nell'autunno 2026:

Groenlandia, Giordania e Marocco

La seguente giurisdizione si è impegnata a dare seguito alle raccomandazioni generali sulle parti B(1) e B(2) della rendicontazione paese per paese in base ai termini di riferimento del quadro inclusivo in tempo utile perché se ne tenga conto nella relazione di revisione inter pares riguardo all'azione 13 nell'autunno 2027:

Vietnam
